

ALLEGATO 3: CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE

"Majorana - Fascitelli"

Corso Risorgimento, 353 – 86170 Isernia

Tel. 0865/414128 – 414284

<https://www.isismajoranafascitelli.edu.it>

e-mail: isis01200r@pec.istruzione.it; isis01200r@istruzione.it



CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO

Integrazione alla Delibera n. 22 del Collegio dei Docenti del 30 ottobre 2019

Si applicano le seguenti definizioni:

Decreto legislativo: decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62;

Regolamento: il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122.

L'attribuzione del credito scolastico resta disciplinato dai criteri esplicitati nel PTOF come aggiornato dalla Delibera n. 22 del Collegio dei Docenti e dalla Delibera n. 27 del Consiglio di del 30 ottobre 2019.

Tuttavia le OO.MM. n. 10 e n. 11 del 16-05-2020 hanno previsto deroghe al Regolamento in ordine all'ammissione degli studenti rispettivamente all'Esame di Stato conclusivo del II ciclo di istruzione e alla classe successiva, limitatamente al corrente anno scolastico.

Ciò comporta una integrazione ai criteri di attribuzione del credito scolastico, come di seguito riportato.

CRITERI GENERALI

Agli alunni del 2° biennio e 5° anno dichiarati promossi è attribuito un credito (D.P.R. 23.07.1998, n. 323 e sue successive modifiche – L. n. 1 11-01-07 – D.M. 42 22-05-2007, D.Lgs. n. 62 del 13/4/2017), secondo le nuove tabelle che illustrano la corrispondenza tra la media M dei voti, conseguita in sede di scrutinio, e la banda di punteggi attribuibili, così come riportato nell'art.10 dell'O.M. n.10 del 16/05/2020 e del relativo allegato A.

Con le modifiche introdotte dall'O.M. n.10 il credito scolastico per gli studenti delle classi V passa da un massimo di 40 a un massimo di 60 punti, di cui diciotto per la classe terza, venti per la classe quarta e ventidue per la classe quinta.

In sede di scrutinio si convertono anche i punti attribuiti agli alunni nelle classi terza e quarta secondo le tabelle seguenti.

CREDITO SCOLASTICO - PUNTI					
Credito classe terza a.s. 2017/18	Nuovo credito cl. terza	Credito classe quarta a.s. 2018/19	Nuovo credito cl. quarta	Media dei voti	Credito classe quinta a.s. 2019/2020
7	11	8	12	$M < 5$	9-10
8	12	9	14	$5 \leq M < 6$	11-12
9	14	10	15	$M = 6$	13-14
10	15	11	17	$6 < M \leq 7$	15-16
11	17	12	18	$7 < M \leq 8$	17-18
12	18	13	20	$8 < M \leq 9$	19-20
				$9 < M \leq 10$	21-22

Stabilita la media M, per assegnare il punteggio finale:

1. gli alunni che totalizzano un numero di assenze superiore al 20% dei giorni risultati effettivamente di lezione in presenza (n. 131 al 4 marzo 2020), vengono penalizzati nel calcolo (le unità orarie di assenza dovute a ritardi o ad uscite anticipate si sommano e danno luogo a un giorno di assenza per ogni gruppo di tre u.o.);

ALLEGATO 3: CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO

2. chiamando “punteggio base” (PB) il minimo credito scolastico previsto in relazione alla media dei voti riportata, il credito scolastico da attribuire è determinato aggiungendo a PB un punteggio aggiuntivo (*max. 1 punto*) ottenuto come segue:
- per la media dei voti: il punteggio aggiuntivo è pari alla parte decimale della media conseguita;
 - per l'assiduità della frequenza (soltanto quando i giorni di frequenza non sono inferiori all'80% dei giorni di lezione): il punteggio aggiuntivo va da – 0,5 a +1, in proporzione ai giorni di frequenza eccedenti l'80% delle giornate di lezione previste
 - per l'interesse e l'impegno nella partecipazione alla vita scolastica** (rappresentanti di classe, di istituto e componenti della consulta) punteggio aggiuntivo fino ad un massimo di p. 0,20;
 - per partecipazione a progetti extracurricolari, ai PCTO e/o per crediti formativi maturati fuori dalla scuola: il punteggio aggiuntivo (fino ad un massimo di p.1) è determinato in base alla apposita tabella compilata dalla Commissione Crediti tenendo conto che a 20 punti grezzi corrisponde un punteggio aggiuntivo pari ad 1 (punteggio aggiuntivo = crediti/20).
3. Alla luce del fatto che dal 5 marzo 2020 le attività didattiche si sono svolte in modalità a distanza, si è ritenuto di valutare con un punteggio aggiuntivo anche la partecipazione mostrata dagli alunni in questa fase secondo quanto sotto esposto.

Per la partecipazione mostrata nel periodo di DaD si aggiungerà il punteggio come da tabella seguente:

giudizio	A attiva e costante	B adeguata	C selettiva e/o discontinua
punteggio	0,20	0,10	0

Nota bene: I crediti da attribuire ai progetti extra-curricolari attuati dalla scuola ovvero alle attività formative esterne sono determinati da una apposita commissione del collegio dei docenti e trasmessi ai competenti Consigli di Classe.

ATTRIBUZIONE CREDITO IN PRESENZA DI VALUTAZIONI INSUFFICIENTI

CLASSI III E IV

L'art. 4 c. 3 dell'O.M. n. 11 del 16-05-2020 prevede che “*Gli alunni della scuola secondaria di secondo grado sono ammessi alla classe successiva in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 4, commi 5 e 6, e all'articolo 14, comma 7 del Regolamento*”.

Nel successivo c. 4 si precisa che “*Nel caso di media inferiore a sei decimi per il terzo o il quarto anno, è attribuito un credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo, con riferimento all'allegato A al Decreto legislativo corrispondente alla classe frequentata nell'anno scolastico 2019/2020, nello scrutinio finale relativo all'anno scolastico 2020/21, con riguardo al piano di apprendimento individualizzato di cui all'articolo 6, comma 1. La medesima possibilità di integrazione dei crediti è comunque consentita, con le tempistiche e le modalità già descritte, per tutti gli studenti, anche se ammessi con media non inferiore a sei decimi, secondo criteri stabiliti dal collegio docenti*”.

Pertanto, **nel caso di ammissione alla classe successiva con valutazioni insufficienti relative a una o più discipline**, è attribuito un credito:

- pari a 6, nel caso di media inferiore a sei decimi;
- pari al punteggio minimo della banda di oscillazione in cui lo studente si collochi sulla base della media riportata nello scrutinio finale relativo all'anno scolastico 2019/20.

L'integrazione dei crediti si applica qualora lo studente, nello scrutinio finale relativo all'anno scolastico 2020/21, abbia recuperato le carenze accusate al termine del corrente anno scolastico, con riguardo al piano di apprendimento individualizzato.

ALLEGATO 3: CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO

CLASSI V

L'art. 3 c. 1 punto a dell'O.M. n. 10 del 16-05-2020 prevede che siano ammessi a sostenere l'esame di Stato in qualità di candidati interni *“ai sensi dell'articolo 13, comma 1 del Decreto legislativo, gli studenti iscritti all'ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado presso istituzioni scolastiche statali e paritarie, anche in assenza dei requisiti di cui all'articolo 13, comma 2 del medesimo Decreto legislativo”*.

Il succitato Decreto legislativo prevedeva, tra l'altro, il requisito di *“votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo”*.

Pertanto, nel caso di ammissione all'Esame di Stato **con valutazioni insufficienti relative a una o più discipline**, è attribuito un credito:

- pari al credito maturato sulla base dei criteri già deliberati, nel caso di **una sola** valutazione insufficiente;
- pari al punteggio minimo della banda di oscillazione in cui lo studente si collochi sulla base della media riportata nello scrutinio finale relativo all'anno scolastico 2019/20, nel caso di **più di una insufficienza**.